

LE PROSSIME INIZIATIVE

PROJECT MANAGEMENT
Giovedì 13 luglio ore 09.00

LINKEDIN PER COLTIVARE RELAZIONI
Martedì 18 luglio ore 10.00

VISITIAMO MANTOVA!
Mercoledì 19 luglio ore 19.00

IMPOSTE DIRETTE
Venerdì 21 luglio ore 10.00

CALENDARIO FORMAZIONE 2023

Apindustria vi segnala il calendario dei corsi di formazione e iniziative previste per il 2023.

Potete scoprire cosa vi aspetta consultando il **CALENDARIO CORSI**.
Per eventuali informazioni puoi chiamare l'Associazione allo 0376.221823 oppure scrivere a **formazione@api.mn.it**.

SOMMARIO N. 26/2023

SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2023pag.1

SINDACALE

Min.Lavoro: proroga dei termini in materia di lavoro agilepag.3

PREVIDENZIALE

INPS: Alluvione 2023 – proroga del termine per l’invio dei flussi Uniemenspag.4
INPS: Cessione del quinto delle pensioni – aggiornamento tassi per il terzo trimestre 2023pag.4
INPS: ulteriore periodo di CIGS in favore di aziende che non hanno completato il piano di riorganizzazione pag. 5
INPS: TFS telematico per il dipendente cessato e aderente alla previdenza complementarepag.5
INPS: PNRR – rilascio del nuovo servizio “Recupero Indebiti – OpenRI”pag.5

FISCALE

Agenzia Entrate: tassazione dei redditi da lavoro dipendente in vigore tra Italia e Svizzerapag.6
COMUNICAZIONI DI ANOMALIA AI FINI ISA PER IL TRIENNIO 2019-2021.....pag.6
OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA PER IL 2022 O MANCATA COMPILAZIONE DEL QUADRO VE -
AVVISI DI ANOMALIA pag.

IGIENE-SICUREZZA

NOVITA': obbligo di formazione specifica per aziende utilizzatrici di sostanze chimiche contenenti diisocianati pag.7
Conversione del DL lavoro: quali sono le modifiche definitive al decreto 81?pag.7

ECOLOGIA

Linea guida semplificata CONAIpag.10

AFFARI GENERALI

Parlamento: pubblicata la Legge di conversione del cd. Decreto Lavoropag.11
Comunicazione elenchi assegnazione d'ufficio Domicilio Digitalepag.11

CREDITO

PMI: nuove disposizioni operative per l’amministrazione del Fondo di Garanziapag.12

AGEVOLAZIONI

BANDI DEL MOMENTO: Regione Lombardia e UNIONCAMERE LOMBARDIA.....pag.13

EXPORT

Rapporto Export 2023 di SACE: "Il futuro è adesso, INSIEME"pag.14
La reingegnerizzazione dell’export: AL VIA LE BOLLE DOGANALI DIGITALI.....pag.14
La Commissione europea apre la survey per il CBAM.....pag.14

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

**SCADENZE
FISSE**

<p>17 luglio</p>	<p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di giugno: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; sui redditi di lavoro autonomo; sulle provvigioni; sui redditi di capitale; sui redditi diversi; sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.</p> <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di giugno.</p>
<p>20 luglio</p>	<p>Versamento saldo 2022 e acconto 2023 Scade oggi il termine di versamento delle somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e Iva per le quali la scadenza originaria era il 30 giugno 2023. Possono beneficiare della proroga imprese e professionisti che esercitano attività per le quali sono approvati gli Isa, contribuenti che presentano cause di esclusione dagli Isa (compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011 e del regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014) e contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli Isa ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir.</p>
<p>25 luglio</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale,</p>

relativamente alle operazioni del secondo trimestre.

31 luglio

Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.

Modello TR Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale relativo al II trimestre 2023.

Min.Lavoro: proroga dei termini in materia di lavoro agile

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che la [legge n. 85 del 3 luglio 2023](#), nel convertire con modificazioni il decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, ha prorogato al **30 settembre 2023** il diritto per i **lavoratori fragili nel settore pubblico e privato** di svolgere la prestazione lavorativa in **modalità di lavoro agile**.

Inoltre, è stato prorogato al **31 dicembre 2023** il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per:

- i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore;
- i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possano caratterizzare una

Fonte: Ministero del Lavoro

INPS: Alluvione 2023 – proroga del termine per l’invio dei flussi Uniemens

L’INPS, con il [messaggio n. 2459 del 30 giugno 2023](#), al fine di consentire la corretta esposizione degli eventi così come indicati nel [messaggio n. 2325 del 22 giugno 2023](#), comunica che il termine per l’invio dei flussi Uniemens di competenza maggio 2023, il cui termine ultimo è normativamente previsto per il 30 giugno 2023, è prorogato al 10 luglio 2023.

Fonte: INPS

INPS: Cessione del quinto delle pensioni – aggiornamento tassi per il terzo trimestre 2023

L’INPS, con il [messaggio n. 2488 del 3 luglio 2023](#), comunica l’aggiornamento dei tassi per il terzo trimestre 2023, decorrenti dal 1° luglio 2023.

per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo 1° luglio 2023 – 30 settembre 2023 sono i seguenti:

Classi d’importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000	13,28	20,6000
Oltre i 15.000	9,24	15,5500

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D’IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)		
	Classe di importo del prestito	
Classi di età*	Fino a 15.000 euro	Oltre i 15.000 euro
fino a 59 anni	9,67	7,58
60-64	10,47	8,38
65-69	11,27	9,18
70-74	11,97	9,88
75-79	12,77	10,68
Oltre 79 anni	20,6000	15,5500

La procedura dedicata alla gestione di detto processo – denominata “Quote Quinto” – effettua un controllo “bloccante” sui nuovi tassi applicati. Tale funzione inibisce, pertanto, la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali.

Fonte: INPS

INPS: ulteriore periodo di CIGS in favore di aziende che non hanno completato il piano di riorganizzazione

L'INPS, con il [messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023](#), illustra i contenuti della disposizione introdotta dall'articolo 30 del [decreto-legge n. 48/2023](#) (come convertito dalla legge n. 85/2023) e fornisce le istruzioni per la corretta gestione del conseguente trattamento straordinario di integrazione salariale.

Nello specifico, l'articolo 30 del menzionato decreto, intervenendo a gestire situazioni di particolare difficoltà aziendale, prevede la possibilità di autorizzare, in deroga alla disciplina di carattere generale, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria (CIGS), collocato nel biennio 2022-2023, in continuità con il precedente periodo autorizzato, in favore di aziende, anche in stato di liquidazione, che non abbiano potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti, per cause non imputabili al datore di lavoro.

Fonte: INPS

INPS: TFS telematico per il dipendente cessato e aderente alla previdenza complementare

L'INPS, con il [messaggio n. 2497 del 4 luglio 2023](#), comunica le istruzioni operative per consentire alle Amministrazioni ed Enti datori di lavoro la corretta trasmissione, in via telematica, del trattamento di fine servizio (TFS) in caso di dipendenti cessati dal servizio e aderenti alla previdenza complementare.

Fonte: INPS

INPS: PNRR – rilascio del nuovo servizio “Recupero Indebiti – OpenRI”

L'Istituto ha rilasciato il **nuovo servizio “Recupero Indebiti”** che consente la consultazione e il monitoraggio della **posizione debitoria da parte degli utenti** che abbiano percepito dall'INPS somme derivanti da prestazioni pensionistiche, assistenziali o da ammortizzatori sociali successivamente risultate indebite.

In questa prima fase sono esclusi gli indebiti derivanti dal reddito di cittadinanza.

Il [messaggio 30 giugno 2023, n. 2457](#) indica tutte le informazioni consultabili dall'utente relativamente alle proprie pratiche. All'interno del servizio l'utente potrà visualizzare l'elenco completo degli indebiti a lui notificati a partire dal 2012 ed entrare nel dettaglio di ogni singola pratica.

Il servizio **“Recupero Indebiti”** fa parte dei progetti finalizzati all'attuazione dei programmi del PNRR affidati all'INPS, relativamente alla realizzazione del progetto **“Gestione Integrata Indebiti”**. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), infatti, ha previsto la realizzazione di interventi per la digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della pubblica Amministrazione, al fine di garantire ai cittadini e alle imprese servizi più efficienti e universalmente accessibili.

Il **nuovo servizio** è accessibile, per i cittadini, direttamente dal portale istituzionale tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Fonte: INPS

Api Notizie	FISCALE
n.26 del 10.07.2023	pagina 6

Agenzia Entrate: tassazione dei redditi da lavoro dipendente in vigore tra Italia e Svizzera

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 370 del 4 luglio 2023](#), ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e la Svizzera in caso di trasferimento di residenza in corso d'anno.

COMUNICAZIONI DI ANOMALIA AI FINI ISA PER IL TRIENNIO 2019-2021

Il [provvedimento Agenzia delle Entrate 23.6.2023 n. 231840](#) ha approvato diverse tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2019-2021. In relazione al triennio considerato, il provvedimento individua 26 tipi di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA che riguardano, tra l'altro, l'anomala indicazione delle cause di esclusione, l'omessa corrispondenza con i dati emergenti dalle Certificazioni uniche, le incoerenze nella gestione del magazzino. Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega. Se è stata ricevuta una comunicazione, è possibile e preferibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, ove si ritenga fondata l'anomalia, gli errori e le omissioni potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, ricorrendo al ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni.

OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA PER IL 2022 O MANCATA COMPILAZIONE DEL QUADRO VE - AVVISI DI ANOMALIA

Con il provvedimento Agenzia delle Entrate 13.6.2023 n. 210441, sono state individuate le modalità attraverso le quali mettere a disposizione, del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2022 oppure l'invio della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000,00 euro, minore rispetto all'importo delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d'imposta. A tale scopo, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche, delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai soggetti passivi IVA. La comunicazione è inviata al domicilio digitale del contribuente e contiene le seguenti informazioni:

- codice fiscale e denominazione (o cognome e nome, in caso di persona fisica) del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d'imposta;
- data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d'imposta 2022;
- data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti.

A fronte della comunicazione, il contribuente potrà:

- richiedere informazioni oppure segnalare all'Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze non a conoscenza di quest'ultima;
- regolarizzare gli errori o le omissioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento operoso.

NOVITA': obbligo di formazione specifica per aziende utilizzatrici di sostanze chimiche contenenti diisocianati

I diisocianati sono oggetto di una classificazione armonizzata a norma del Regolamento CLP come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

Gli Stati Membri hanno introdotto una restrizione (Regolamento (UE) 2020/1149)

La restrizione prevede per i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele:

- un divieto all'immissione sul mercato per usi industriali e professionali a partire dal 24 febbraio 2022 a meno che:
 - la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure
 - il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di formazione e che sull'imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull'etichetta: "A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata";
- un divieto all'utilizzo per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
 - la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso,oppure
 - il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull'uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Nel Regolamento vengono elencati i requisiti minimi relativi alla formazione degli utilizzatori industriali e professionali; tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze in materia di diisocianati

Il completamento con esito positivo della formazione deve essere documentato **e la formazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni.**

Per maggiori informazioni:
Dott.ssa Lorenza Casto
formazione@api.mn.it
0376221823

Conversione del DL lavoro: quali sono le modifiche definitive al decreto 81?

La legge n. 85/2023 ha convertito il Decreto Legge del governo in materia di lavoro che all'art. 14 modifica il Testo Unico di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28;

Nuovo obbligo per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e i lavoratori autonomi

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV.

Nuovi obblighi e facoltà del Medico Competente

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento; (...)

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

Monitoraggio sulla formazione: contrasto ai falsi attestati

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Soggetti privati abilitati alle verifiche periodiche quali incaricati di pubblico servizio

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro [attrezzature]

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il

datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. Comma abrogato e così sostituito:

12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. [Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista. Periodo abrogato e sostituito come segue]

Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all'utilizzo.

<i>Api Notizie</i>	ECOLOGIA
<i>n.26 del 10.07.2023</i>	<i>pagina 10</i>

Linea guida semplificata CONAI

Vi informiamo che è stata realizzata una versione sintetica della [Guida Conai 2023](#). Lo strumento si pone come obiettivo di aiutare gli utenti interessati a conoscere le principali procedure di adesione al CONAI (per i soggetti obbligati) nonché di applicazione, esenzione, dichiarazione del CAC e i casi particolari.

Parlamento: pubblicata la Legge di conversione del cd. Decreto Lavoro

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023, la [Legge 3 luglio 2023, n. 85](#), di conversione con modificazioni, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Comunicazione elenchi assegnazione d'ufficio Domicilio Digitale

Si comunica l'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MASSIVO DI ASSEGNAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE mediante pubblicazione all'ALBO CAMERALE della Determinazione Dirigenziale n. 224 del 28 giugno 2023 contenente l'elenco delle imprese individuali con indirizzo di Posta Elettronica Certificata, revocato, inesistente e non univoco perché condiviso con altre imprese o con professionisti.

Si invita a prendere visione dell'elenco delle imprese prive di Pec e si rende noto che è possibile provvedere alla comunicazione del domicilio digitale entro il termine di 30 giorni decorrente dal quindicesimo giorno di affissione all'Albo Camerale della Determinazione dirigenziale.

La Determinazione Dirigenziale n. 224/2023 e gli allegati elenchi sono pubblicati altresì nella sezione Domicilio Digitale del sito camerale, con indicazione del termine finale del 18 agosto 2023 entro cui provvedere a comunicare la propria PEC.

Si ricorda infine che decorsi inutilmente i termini assegnati, con apposita e successiva determinazione si procederà all'assegnazione massiva d'ufficio del domicilio digitale alle imprese inadempienti con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa prevista ex legge.

<i>Api Notizie</i>	CREDITO
<i>n.26 del 10.07.2023</i>	<i>pagina 12</i>

PMI: nuove disposizioni operative per l'amministrazione del Fondo di Garanzia

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni operative per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Le nuove disposizioni operative, allegate al decreto del 30 giugno 2023, saranno applicate a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il decreto 30 giugno 2023 con cui ha approvato alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni operative per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese adottate dal Consiglio di gestione nella seduta del 26 maggio 2023, fatta eccezione per la parte relativa all'adeguamento alle modifiche al Regolamento (UE) 651/2010.

Come noto con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l'Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento.

La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti, fermo restando che sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

La normativa ordinaria è attualmente oggetto di deroghe, così come previsto dalla legge di Bilancio 2023, che ha prorogato l'applicazione della disciplina transitoria introdotta dalla legge di Bilancio 2022 e delle ulteriori misure poste in essere per contrastare gli effetti negativi derivanti dalla crisi russo - ucraina.

Le nuove disposizioni operative, allegate al decreto del 30 giugno, saranno applicate a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

<i>Api Notizie</i>	AGEVOLAZIONI
<i>n.26 del 10.07.2023</i>	<i>pagina 13</i>

I BANDI DEL MOMENTO: Regione Lombardia e UNIONCAMERE LOMBARDIA

Regione lombardia, attraverso il portale [BANDI ON LINE](#) mette a disposizione una panoramica sui bandi aperti e in apertura dedicati alle aziende.

Anche UnionCamere Lombardi, segnala le iniziative agevolative in una [SEZIONE DEDICATA](#) del sito.

Chiama l'Ufficio Economico dell'Associazione e richiedi le informazioni per la Tua azienda (tel. 0376221823)

Api Notizie	EXPORT
n.26 del 10.07.2023	pagina 14

Rapporto Export 2023 di SACE: "Il futuro è adesso, INSIEME"

In un mondo ancora alle prese con alcuni shock e con una diffusa incertezza, le imprese italiane devono sapersi orientare sui mercati internazionali raccogliendo al contempo le sfide della transizione energetica e della rivoluzione digitale che già da ora influenzano la loro operatività: in poche parole, "il futuro è adesso". leggi il rapporto alla [pagina ufficiale](#).

La reingegnerizzazione dell'export: AL VIA LE BOLLE DOGANALI DIGITALI

Con Nota Prot.: 297845/RU Roma, 8 giugno 2023, ADM comunica agli operatori economici che da tale data è possibile aderire, in ambiente di prova ed in ambiente reale, alle nuove fasi funzionali dei servizi di esportazione.

È possibile presentare una dichiarazione doganale utilizzando i nuovi tracciati:

- B1: Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione;
- B2: Regime speciale – trasformazione – dichiarazione per il perfezionamento passivo;
- B4: Dichiarazione per la spedizione di merci nell'ambito degli scambi con territori fiscali speciali;

Quindi solo le bollette "semplici" ovvero sono escluse dai test tutte quelle operazioni che possano riguardare i seguenti servizi:

- Certificati EUR1/ATR/EURMED/EUR1 Full Digital;
- Esportazioni di prodotti sottoposti ad accise;
- Esportazioni con l'indicazione di autorizzazioni Customs Decisions diverse da OPO (perfezionamento passivo);
- Rettifiche con cambio di modalità di pagamento;
- Tributi non facenti parte della code list CL098 (es. nazionali, portuali ...);
- Esportazione abbinata a transito;
- Esportazione seguita da transito, fino al rilascio del nuovo sistema di transito (NCTS fase 5);
- Esportazione di prodotti che prevedono una restituzione daziaria (rimborso ferroso e rimborso olio);
- L'interazione tra le nuove dichiarazioni doganali di esportazione e le dichiarazioni presentate con i messaggi non reingegnerizzati (es. IM, ET ...)

Quindi i test sono limitati praticamente ai soli corrieri espresso che gestiscono esportazioni definitive.

Fino al termine del periodo transitorio, ad oggi fissato al 1° dicembre 2023, gli operatori economici potranno ancora utilizzare il DAE, reso disponibile dal sistema ADM e generato da AIDA.

La Commissione europea apre la survey per il CBAM

Il 13 giugno 2023, la Commissione europea ha aperto una survey per consentire agli operatori economici di esprimersi e fornire pareri in merito alle norme che disciplinano l'attuazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (CBAM) durante la sua fase transitoria, che inizia il 1° ottobre p.v. e durerà fino al fine del 2025. La bozza del regolamento di esecuzione su cui si richiede il feedback descrive in dettaglio gli obblighi di comunicazione e le informazioni richieste agli importatori dell'UE di merci CBAM, nonché la metodologia provvisoria per il calcolo delle emissioni incorporate rilasciate durante il processo di produzione delle merci CBAM.

Nella fase transitoria del CBAM, gli operatori economici dovranno solo riferire sulle emissioni incorporate nelle loro importazioni soggette al meccanismo senza pagare alcun conguaglio finanziario. Ciò darà alle imprese il tempo di prepararsi e fornirà le informazioni necessarie per mettere a punto la metodologia definitiva entro il 2026.

Durante il primo anno di attuazione, le aziende potranno scegliere di effettuare la rendicontazione in tre modi:

1. rendicontazione completa secondo la nuova metodologia (metodo UE);
2. segnalazione basata su sistemi nazionali di paesi terzi equivalenti; e
3. rendicontazione basata su valori di riferimento. Dal 1° gennaio 2025 sarà accettato solo il metodo UE.

Agli importatori verrà chiesto di raccogliere i dati del quarto trimestre a partire dal 1° ottobre 2023, la loro prima relazione dovrà essere presentata solo entro la fine di gennaio 2024.

Per maggiori informazioni [clicca qui](#)